



## FATTURA ELETTRONICA E PARTITA IVA CESSATA

---

**DOMANDA** Si chiede se è possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle entrate, in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che, se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore, esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata. Conseguentemente, se un'impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

## IPER AMMORTAMENTO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se l'iper ammortamento possa trovare applicazione anche nel caso di impiego di macchine ed impianti in settori differenti da quello industriale.

**RISPOSTA** Come chiarito dal MISE, con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, l'iper ammortamento può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali, indipendentemente, oltre che dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale, anche dal settore economico in cui operano.

## EMISSIONE DI SCONTRINI E FATTURA ELETTRONICA

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti nel caso di emissione di scontrini emessi nel corso del mese e poi riepilogati in una fattura emessa a fine mese, al fine di non incorrere in un doppio conteggio del ricavo e dell'Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle Entrate, con la risposta fornita in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che è opportuno indicare gli estremi dello scontrino fiscale nella fattura elettronica emessa per la stessa operazione.

Con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, la medesima Amministrazione ha chiarito inoltre che, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, occorre effettuare la compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il "RiferimentoTesto" «l'identificativo alfanumerico dello scontrino»).

Pertanto, l'indicazione degli estremi dello scontrino nella fattura elettronica permetterà all'Agenzia delle Entrate di "scorporare" dai corrispettivi gli importi per cui è stata emessa fattura.

Di conseguenza, stando alle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, per il caso descritto, non si dovrebbe incorrere nel doppio conteggio del ricavo e dell'Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## FATTURA ELETTRONICA E IVA DETRAIBILE

---

**DOMANDA** Si chiede se, in caso di fatture ricevute, qual è la data a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile?

**RISPOSTA** L'Agenzia delle entrate, in una faq pubblicata sul proprio sito internet, ha chiarito che l'IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.